

## SCHEMA

### CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI CLINICO-STRUMENTALI

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione regionale per il Veneto - partita IVA 00968951004, (di seguito denominato DR INAIL) in persona del Direttore regionale dott.ssa Enza Scarpa, domiciliata per la carica in Santa Croce 712, Venezia

e

la «SOCIETA'» (di seguito denominata STRUTTURA) \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, in  
riferimento alla/e unità operativa/e denominata/e “\_\_\_\_\_”, rappresentata/o  
da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

Premesso che

- l'INAIL intende stipulare con STRUTTURE sanitarie accreditate convenzioni aventi ad oggetto l'esecuzione - in favore degli infortunati e dei tecnopatici assistiti dalle Sedi del Veneto (Padova, Rovigo, Treviso, Belluno, Conegliano, Venezia Terraferma, S. Donà di Piave, Verona, Legnago, Vicenza, Bassano e Schio) - di accertamenti diagnostici clinico-strumentali che non siano eseguibili presso le proprie unità sanitarie territoriali per mancanza di dotazione di specifico personale o di strumentazione disponibile;
- tali prestazioni sono propedeutiche e necessarie alle valutazioni del pregiudizio biologico, temporaneo ovvero permanente e, pertanto, per tutte le indagini finalizzate all'accertamento e valutazione degli eventi tutelati e sono indirizzate a scopo medico legale;
- l'INAIL - in ragione dell'impossibilità ovvero dell'inopportunità di esecuzione degli accertamenti in proprio - intende avvalersi delle STRUTTURE sanitarie convenzionate anche per accertamenti diagnostici clinico-strumentali in favore del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria nonché per la sorveglianza medica di quello esposto a radiazioni ionizzanti, secondo le necessità manifestate dai medici competenti/autorizzati ai fini del giudizio di idoneità;
- è stato pubblicato apposito avviso per acquisire da strutture sanitarie pubbliche e/o private – organizzate anche in compagnie societaria – autorizzate e accreditate dalla regione Veneto le manifestazioni di interesse alla sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l'esecuzione dei predetti accertamenti;
- scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso e vagliate le manifestazioni di interesse pervenute, è stato predisposto apposito elenco di quelle ammesse a convenzionamento per l'esecuzione, con oneri a carico INAIL, dei predetti accertamenti in favore degli infortunati sul lavoro, dei tecnopatici e del personale INAIL sottoposto a sorveglianza sanitaria e medica in carico alle Sedi e alla Direzione regionale per il Veneto;
- la STRUTTURA, in possesso di tutti i requisiti indicati nell'avviso pubblico, è stata inserita nel predetto elenco ed è stata ammessa alla sottoscrizione della convenzione;

tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

## Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici assistiti dalle SEDI INAIL nonché al personale soggetto a sorveglianza sanitaria e medica in servizio presso le SEDI/DR INAIL stesse, degli accertamenti diagnostici clinico-strumentali ricompresi nel "*Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della regione Veneto*" in vigore, con oneri a esclusivo carico dell'INAIL considerate le finalità medico legali o di prevenzione e sicurezza.

Le prestazioni sono rese presso la/le unità operativa/e denominata/e \_\_\_\_\_ ubicata/e \_\_\_\_\_.

## Art. 3 - Modalità e termini di erogazione degli accertamenti diagnostici clinico-strumentali

La STRUTTURA assume l'obbligo di eseguire in favore degli infortunati sul lavoro, dei tecnopatici e del personale INAIL gli accertamenti indicati all'art.2.

E' riconosciuta e garantita ad ogni assistito la libertà di scelta della STRUTTURA tra quelle convenzionate. Pertanto la sottoscrizione della convenzione non assicura alla STRUTTURA l'esecuzione di un numero minimo di prestazioni.

Le prestazioni saranno effettuate dietro esibizione, da parte di ogni paziente INAIL, di un documento di identità ed in presenza dell'impegnativa INAIL redatta esclusivamente su apposito modulo denominato "Mod.127-I INAIL".

La STRUTTURA si impegna ad eseguire gli accertamenti entro massimo **sette** giorni lavorativi dalla data di ricezione delle prescrizioni da parte di INAIL, salvo eccezioni motivate.

La STRUTTURA si impegna inoltre a predisporre le refertazioni e ad inviarle, possibilmente via PEC, alle SEDI/DR INAIL competenti immediatamente e comunque non oltre **cinque** giorni lavorativi dalla data di esecuzione degli accertamenti, salvo eccezioni motivate.

Per alcune prestazioni diagnostiche che, per caratteristiche tecniche di esecuzione, non consentono il rispetto delle tempistiche indicate, viene stabilito - per l'invio via PEC dei referti alle SEDI/DR INAIL di competenza - il termine massimo di **trenta** giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della prescrizione INAIL.

Per alcune prestazioni diagnostiche le SEDI/DR INAIL e la STRUTTURA, in caso di impossibile utilizzo della PEC, concordano le modalità di invio più appropriate per la trasmissione dei documenti con oneri a esclusivo carico della STRUTTURA.

Tutti i documenti da inviare tramite PEC, salvo oggettive impossibilità, devono essere trasmessi dalle STRUTTURE e dalle SEDI/DR INAIL competenti senza riportare nell'oggetto il nominativo dell'assistito o elementi che ne consentano l'individuazione ma soltanto il numero del caso di infortunio/MP o, per il personale INAIL, le iniziali del nome e cognome e la matricola.

## Art. 4 - Corrispettivi delle prestazioni riabilitative rese

Gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali eseguiti sono a totale carico dell'INAIL solo se prescritti su mod 127I e per gli stessi l'INAIL corrisponderà le tariffe previste nel "*Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della regione Veneto*" in vigore, oltre IVA di legge.

La STRUTTURA non può chiedere alcun pagamento agli assistiti per le prestazioni prescritte su modulo 127I ed erogate; si impegna altresì ad applicare le tariffe previste nel predetto "*Nomenclatore tariffario delle*

*prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della regione Veneto*” in vigore, da intendersi come limiti insuperabili di spesa. Le tariffe sono onnicomprensive, nel senso che non è possibile richiedere alcun altro onere di natura fiscale, contributiva, etc.

In caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti all’art. 3 della presente convenzione (sette, cinque e trenta giorni), in mancanza di prova certa della dipendenza da cause non imputabili alla STRUTTURA, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale del 2% dell’importo fatturato all’INAIL per la singola prestazione ritardata

Nessun rimborso è riconosciuto per trasferte e spese di viaggio affrontate dal personale della STRUTTURA in adempimento alla convenzione stipulata.

#### **Art. 5 – Fatturazione elettronica**

Erogati gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali prescritti, la STRUTTURA si impegna ad emettere la fattura, nel rispetto della normativa fiscale e del regime fiscale adottato, solo successivamente all’invio da parte delle SEDI/DR INAIL competenti della regolare esecuzione di quanto eseguito, riportando le prestazioni effettivamente rese, analiticamente indicate e rispettando le denominazioni del *Nomenclatore tariffario*.

La fatturazione avviene secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55 – Ministro Economia e Finanze -, inserendo nel campo 1.1.4 il codice destinatario **5S4QXM** e nel campo 1.2.6 il codice delle SEDI/DR INAIL competenti - se le prestazioni sono state eseguite in favore di infortunati e tecnopatici - e la dicitura “SIMEA” se in favore di dipendenti delle SEDI/DR INAIL sottoposti a sorveglianza sanitaria/medica.

Le fatture, emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non devono contenere alcuna indicazione del nome dell’assistito o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso per gli infortunati e tecnopatici e le sole iniziali del nome e cognome e la matricola per il personale INAIL sottoposto a sorveglianza.

Le SEDI/DR INAIL provvedono al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente dedicato specificato nella scheda anagrafica redatta dalla STRUTTURA e nel caso in cui non siano in grado di verificarne la coerenza con l’attestazione di regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all’invio delle necessarie integrazioni da parte della STRUTTURA stessa.

La STRUTTURA si impegna a dare tempestiva comunicazione all’INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate.

#### **Art.6 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e scade il **31 dicembre 2025** e non può essere rinnovata tacitamente.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni agli assistiti, che vengano comunque completate quelle avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso delle SEDI/DR INAIL.

Le parti acconsentono che, in corso di vigenza, possano intervenire integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione, purché sottoscritte da entrambe.

#### **Art. 7 – Requisiti**

La STRUTTURA si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti dichiarati nell’allegato 2 dell’avviso pubblico con particolare riferimento all’autorizzazione sanitaria, all’accreditamento da parte della regione Veneto in riferimento alle prestazioni erogabili, al rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro nonché all’assenza di barriere architettoniche.

Si impegna ancora a mantenere la/e unità operativa/e nel territorio regionale, la regolarità assicurativa e contributiva e a tenere attiva la polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività sanitarie nelle unità operative e dei conseguenti danni a terzi cagionati anche da dipendenti e/o consulenti e/o collaboratori, con regolare pagamento del premio.

#### **Art. 8 - Risoluzione e recesso unilaterale**

Il venir meno in capo alla STRUTTURA di uno o più requisiti di cui al precedente art. 7 potrà determinare la risoluzione della convenzione a insindacabile giudizio delle SEDI/DR INAIL.

Costituiscono inoltre cause di risoluzione, sempre a insindacabile giudizio dell'INAIL, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata delle prestazioni che venga reiteratamente contestata nonché le violazioni previste al successivo art. 14.

La STRUTTURA si impegna a dare immediata comunicazione via PEC alle SEDI/DR INAIL INAIL dell'eventuale venire meno di uno o più requisiti.

E' riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia per i casi di recesso che di risoluzione resta fermo l'impegno per la STRUTTURA di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso delle SEDI/DR INAIL.

#### **Art. 9 - Obblighi di trattamento dei dati personali**

La STRUTTURA, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs.n.196/2003 come novellato dal D.Lgs. n.101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Si obbliga a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso delle SEDI/DR INAIL.

#### **Art. 10 - Salute e sicurezza sul lavoro**

La STRUTTURA dichiara e garantisce che, nella propria organizzazione, nei locali e laboratori di pertinenza e nelle unità operative dove sono erogate le prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiara l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla STRUTTURA e alle unità operative che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

#### **Art. 11 - Responsabilità e manleva**

La STRUTTURA assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno cagionato a terzi anche da dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e si impegna a mantenere in corso di validità, per tutta la durata della convenzione, la polizza assicurativa RCT di cui al 2° comma dell'art. 7 della presente convenzione. Restano in ogni caso a suo carico i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

### **Art. 12 - Foro competente**

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Venezia.

### **Art. 13 – Consenso informato al trattamento**

La STRUTTURA, una volta convenzionata con l'INAIL, si impegna ad acquisire dall'utente il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato al trattamento sanitario.

### **Art. 14 - Patto di integrità**

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante il *“Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo”* approvato con la Determina del Presidente 21-1-2015, n. 15 (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione.

La STRUTTURA si impegna a evidenziare l'insorgenza e o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel Patto di integrità (allegato 2) che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

### **Art. 15 - Spese contrattuali e registrazione**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con onere a carico della STRUTTURA.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con onere a esclusivo carico della parte richiedente.

E' redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 u.c. del D.lgs 163/2006 e sottoscritta dalle parti con firma digitale

Venezia \_\_\_\_\_

Allegati:

1. Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo
2. Patto di integrità

Per l'INAIL Direzione regionale Veneto

Direttore regionale  
dott.ssa Enza Scarpa

Per la Società \_\_\_\_\_

Il rappresentante legale

\_\_\_\_\_